

Confini tra lo Stato pontificio ed il Regno delle due Sicilie – uso di legnare e di pascolo nelle terre di montagna – frazioni di comuni -

Il trattato 26 settembre 1840 tra lo Stato Pontificio e il Regno delle due Sicilie ebbe per obbietto di regolare i confini tra i due Stati ai soli effetti giurisdizionali, ma nulla immutò nè poteva immutare circa l'appartenenza dei fondi che passavano dal territorio di uno Stato all'altro. Nei terreni boschivi di montagna l'uso di legnare è per lo più inseparabile da quello di pascolo. La L. 16 giugno 1927, a differenza della legislazione precedente, considera come enti distinti dal capoluogo e aventi autonomia amministrativa le frazioni di Comune alle quali, o per appartenenza originaria o per passaggio in seguito ad affrancazione, spettano terreni aperti agli usi di tutti i frazionisti. — Comm. usi civici Roma, 8 novembre 1930, Cappelli c. Com. Cittareale, Riv. demani, ecc., 1930, 775.